

N. R.G. 871/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Terza civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Irene Formaggia Presidente
est.

dr. Alessandro Bondi' Consigliere

dr. Alessandra Del Corvo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **871/2021** promossa in grado
d'appello

DA

**ENERGEAN ITALY SPA- GIA' EDISON EXPLORATION & PRODUCTION
SPA** (C.F. 10245700967), elettivamente domiciliata in PIAZZA
DI SPAGNA, 15 - 00187 ROMA presso lo Studio dell'avv.
ZOPPINI ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega
in atti, unitamente all'avv. DI VILIO VINCENZO
(DVLVCN78M05F839T) PIAZZA SPAGNA, 15 - 00187 ROMA, ed
EDISON SPA (C.F. 04086420967), elettivamente domiciliati in



PIAZZA DI SPAGNA, 15 - 00187 ROMA presso lo Studio dell'avv. ZOPPINI ANDREA, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DI VILIO VINCENZO (DVLVCN78M05F839T) PIAZZA SPAGNA, 15 - 00187 ROMA - APPELLANTI

CONTRO

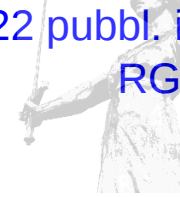
GAS PLUS ITALIANA S.R.L. (C.F. 04086420967), elettivamente domiciliata in VIA BESANA, 4 - 20122 MILANO, presso lo Studio dell'avv. CINTIOLI FABIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CONFORTINI MASSIMO (CNFMSM54B16A515X) VIA GREGORIANA, 54 - 00187 ROMA - APPELLATA

OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.1028/2021, pubbl. il 9.2.2021 e notificata il 12.2.2021, in materia di "Altri contratti atipici" (lodo irrituale)

CONCLUSIONI:

Per ENERGEAN ITALY SPA- GIA' EDISON EXPLORATION & PRODUCTION SPA e EDISON SPA

"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione respinta, in riforma della impugnata Sentenza n. 1028/2021 del Tribunale di Milano pronunciata in data 8 febbraio 2021 e pubblicata in data 9 febbraio 2021 nel procedimento n. 59090/2018 R.G., notificata a mezzo pec in data 12 febbraio 2021, per le ragioni esposte in narrativa, annullare o comunque dichiarare inefficace il lodo arbitrale pronunciato in Milano in data 21 giugno 2018 dal Collegio Arbitrale composto dal Presidente, prof. Enrico Laghi, e da due Arbitri, prof. avv. Massimo Zaccheo e avv. Giuseppe Lombardi, nel procedimento arbitrale irrituale secondo equità promosso da Gas Plus Italiana S.r.l. S.p.A contro Edison S.p.A. (nella cui posizione è, oggi, subentrata Edison Exploration & Production S.p.A.), deciso a maggioranza con opposizione motivata dell'Arbitro avv. Giuseppe Lombardi.



Con vittoria delle spese di lite del presente procedimento, del giudizio di primo grado e del precedente procedimento arbitrale”.

In via istruttoria, si ripropongono le istanze già formulate con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel corso del giudizio di primo grado.

Segnatamente, si chiede, ove occorra e senza inversione dell'onere della prova, la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di GPI e della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova già specificamente articolati nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.:

(i) al fine di dimostrare che Edison Exploration & Production S.p.A. è titolare di numerose concessioni minerarie, molte delle quali in contitolarità con la medesima GPI che ha sollevato contestazioni all'operato di Edison S.p.a. (a cui è poi subentrata Edison Exploration & Production S.p.A.) unicamente con riferimento alla Concessione Garaguso:

1) *“Vero che, nell'anno 2018, Edison Exploration & Production S.p.A. è subentrata a Edison S.p.A. nella titolarità di n. 55 concessioni in Italia per l'estrazione di gas, come descritte nel documento 13, che si rammostra al teste”;*

2) *“Vero che, nell'anno 2019, Edison Exploration & Production S.p.A. è contitolare assieme a Gas Plus Italiana S.r.l. di n. 12 concessioni in Italia, come descritte nel documento 13, che si rammostra al teste”;*

3) *“Vero che soltanto con riguardo alla Concessione Garaguso, GPI ha contestato l'operato di Edison S.p.A. a cui è poi subentrata Edison Exploration & Production S.p.A. instaurando due giudizi arbitrali, il primo dei quali ha accertato l'esatto adempimento di Edison S.p.A. agli obblighi principali dell'Operatore declinati dall'art. 6.3 del Contratto Operativo depositato sub doc. 29, che si rammostra al teste, connessi all'attività estrattiva”;*

(ii) al fine di dimostrare che la soluzione dell'allacciamento diretto della Centrale di Garaguso alla rete nazionale di trasporto del gas di SNAM S.p.A. è stato di fatto una scelta necessitata dal fermo prolungato del Metanodotto 10' di proprietà di Eni e dalla insussistenza di ragionevoli prospettive di un suo ripristino al fine di uno sfruttamento duraturo della Concessione:

4) *“Vero che, a causa delle esondazioni del fiume Basento, il primo tronco del Metanodotto DN 10 di ENI S.p.A. che corre lungo il fiume Basento, in Basilicata, ha subito un primo fermo dal mese di giugno 2012 al 9 dicembre 2015 e un secondo fermo dal 18 marzo 2016 fino ad oggi”;*

(iii) al fine di dimostrare che l'unica soluzione possibile per lo sfruttamento della concessione Garaguso, di cui sono contitolari Gas Plus Italiana S.r.l. e Edison Exploration & Production è appunto quello di far transitare il gas estratto dal giacimento minerario attraverso la rete di trasporto nazionale di SNAM s.p.a.:

5) *“Vero che, con parere in data 31 agosto 2018, l'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse - UNMIG ha affermato che il collegamento diretto della Centrale di Garaguso alla rete nazionale di distribuzione del gas di SNAM S.p.A. è l'unica soluzione per lo sfruttamento dalla concessione denominata Garaguso e tale modalità di sfruttamento costituisce obbligo concessorio da rispettare a pena di decadenza, come risulta dal documento 9, che si rammostra al teste”;*

6) *“Vero che, con parere in data 31 agosto 2018, l'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse - UNMIG ha escluso che il ripristino a regime del Metanodotto DN 10 di ENI S.p.A. possa essere considerato una opzione per la ripresa della produzione della concessione Garaguso, come risulta dal documento 9, che si rammostra al teste”;*





- 7) *“Vero che, con provvedimento in data 12 settembre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che lo sfruttamento della concessione Garaguso da parte dei contitolari deve avvenire attraverso un collegamento diretto della Centrale di Garaguso alla rete nazionale di distribuzione del gas di SNAM S.p.A., come risulta dal documento 10, che si rammostra al teste”;*
- (iv) al fine di dimostrare che il nuovo allacciamento della Centrale di Garaguso è avvenuto esattamente nei tempi stimati da Edison S.p.A. (a cui è subentrata Edison Exploration & Production S.p.A.) e che essa ha consentito un notevole incremento della produzione:
- 8) *“Vero che i lavori eseguiti presso la Centrale di Garaguso per collegare tale Centrale direttamente alla rete nazionale di distribuzione del gas di SNAM S.p.A. sono iniziati l’8 febbraio 2018 e sono terminati il 30 gennaio 2019, come risulta dal documento n. 25 che si rammostra al teste”;*
- 9) *“Vero che, in data 28 febbraio 2019, è stato possibile riprendere lo sfruttamento della concessione denominata Garaguso da parte dei contitolari, come risulta dal documento n. 25 che si rammostra al teste”;*
- 10) *“Vero che la produzione di gas del giacimento minerario di Garaguso è stata, nel mese di giugno 2019, pari a 4,030 KSmc, come risulta dal documento n. 30, che si rammostra al teste”;*
- 11) *“Vero che la produzione di gas del giacimento minerario di Garaguso è stata, prima della rottura del Metanodotto 10’, nel mese di maggio 2012, pari a circa 2,788 KSmc, come risulta dal documento n. 31, che si rammostra al teste”;*
- (v) al fine di dimostrare che neppure dopo aver preso atto del parere in data 31 agosto 2018, dell’UNMIG e del provvedimento in data 12 settembre 2018, del MISE, GPI ha mutato, in sede di Comitato Operativo, la propria posizione di opposizione all’allacciamento diretto della Centrale di Garaguso alla rete nazionale di trasporto del gas di SNAM S.p.A.:
- 12) *“Vero che Gas Plus Italiana S.r.l., in occasione delle riunioni del Comitato Operativo tenutesi il 14 settembre 2018, il 9 ottobre 2018, il 6 novembre 2018, il 10 gennaio 2019, il 14 febbraio 2019, ha dichiarato che si riservava di ripetere i pagamenti effettuati per la realizzazione dei lavori di potenziamento della Centrale di Garaguso e di allacciamento della Centrale medesima alla rete nazionale di trasporto del gas di SNAM S.p.A., come risulta dai documenti n. 17, n. 18, n. 19, n. 21 e n. 22, che si rammostrano al teste”;*
- 13) *“Vero che Gas Plus Italiana S.r.l., in occasione delle riunioni del Comitato Operativo tenutesi il 14 settembre 2018, il 9 ottobre 2018, il 14 febbraio 2019, ha dichiarato che si riservava di abbandonare il collegamento della Centrale di Garaguso alla rete nazionale di trasporto del gas di SNAM S.p.A. per ripristinare il Metanodotto DN 10 di ENI S.p.A. dopo essere divenuta Operatore della Joint Venture in essere tra la stessa Gas Plus Italiana S.r.l. e Edison Exploration & Production S.p.A., come risulta dai documenti n. 17, n. 18 e n. 22, che si rammostrano al teste”;*





(vi) al fine di dimostrare che il vero motivo per cui GPI si è sempre opposta alla soluzione dell'allacciamento diretto della Centrale di Garaguso alla rete nazionale di trasporto del gas di SNAM S.p.A. non è quello di perseguire la migliore possibilità di sfruttamento della concessione Garaguso, ma solo ed esclusivamente quello di non dover sopportare da sola i costi di gestione della obsoleta Centrale di Pisticci (anch'essa, come il Metanodotto DN 10, di proprietà di ENI S.p.A.), presso la quale viene, oggi, trattato, ai fini della immissione nella rete nazionale, soltanto il gas che GPI estrae nell'esercizio della concessione di Monte Morrone, di cui è unica titolare, dopo averlo ivi trasportato avvalendosi del secondo tronco del Metanodotto DN 10, che non ha mai subito soste:

14) *“Vero che il Metanodotto DN 10' di ENI S.p.A. corre lungo il fiume Basento in Basilicata ed è suddiviso in due tronchi, segnatamente un primo tronco che va dalla Centrale di Grottole alla Centrale di Castelluccio e un secondo tronco che va dalla Centrale di Castelluccio alla Centrale di Pisticci, dove il gas trasportato viene compresso per essere immesso nella rete nazionale di trasporto del gas di SNAM S.p.A.”;*

15) *“Vero che il secondo tronco del Metanodotto DN 10, di cui al capitolo 14 che precede, ha continuato a funzionare dal 2012 fino ad oggi, come risulta dai documenti n. 27 e n. 28, che si rammostra al teste”;*

16) *“Vero che, per trasportare il gas estratto nell'esercizio della concessione denominata Garaguso fino alla Centrale di Pisticci ai fini della immissione nella rete nazionale di distribuzione del gas di SNAM S.p.A., Edison S.p.A. e Gas Plus Italiana S.r.l. dovevano utilizzare entrambi i tronchi del Metanodotto DN 10, di cui al capitolo n. 14 che precede,”;*

17) *“Vero che, per trasportare il gas estratto nell'esercizio della concessione denominata Monte Morrone, di cui è unica titolare, fino alla Centrale di Pisticci ai fini della immissione nella rete nazionale di distribuzione del gas di SNAM S.p.A., Gas Plus Italiana S.r.l. utilizzava e utilizza tuttora soltanto il secondo tronco del Metanodotto DN 10, di cui al capitolo n. 14 che precede”.*

Si indicano come testimoni:

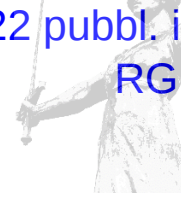
- sui capitoli da 1 a 3, da 5 a 7, 12 e 13, il dott. Renato Riboldi, nato a Milano il 23 marzo 1960, domiciliato presso Edison;
- sui capitoli 4, e da 8 a 17, il dott. ing. Gaetano Annunziata, nato a Pomigliano d'Arco il 29 maggio 1967, domiciliato presso Energean Italy;
- sui capitoli 4, e da 8 a 17, la dott.ssa geol. Stefania D'Arcangelo, nata a Pescina (AQ), l'11 novembre 1980, domiciliata presso Energean Italy.

Per GAS PLUS ITALIANA S.R.L.

*«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare **inammissibile** l'appello formulato da Energean Italy S.p.a. e da Edison S.p.a. e, comunque, **rigettarlo** perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella narrativa degli atti di causa, condannando altresì le società appellanti al pagamento in favore di Gas Plus Italiana S.r.l. di una somma equitativamente determinata ex art. 96, ult. comma, c.p.c., secondo quanto dedotto in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e accessori di legge.»*

N. R.G. 871/2021





RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione (tempestivamente e ritualmente) notificato il 15.3.2021, la ENERGEAN ITALY S.p.A.- GIA' EDISON EXPLORATION & PRODUCTION S.P.A. (per brevità rispettivamente anche "ENERGEAN" e "EDISON E&P") e la EDISON S.p.A. (per brevità anche "EDISON") hanno convenuto in giudizio la GAS PLUS ITALIANA s.r.l. (per brevità anche "G.P.I.") proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.1028/2021, pubbl. il 9.2.2021 e notificata il 12.2.2021, con la quale era stata respinta la loro domanda di annullamento del lodo arbitrale irrituale secondo equità del 21.6.2018, pronunciato all'esito del procedimento arbitrale instaurato dalla G.P.I. nei confronti della EDISON E&P, sulla base della clausola compromissoria di cui all'art.XX (20.1) del Contratto Operativo del 30.12.1998 avente ad oggetto la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Garaguso" (conferita con Decreto Ministeriale del 7.6.1969, su un'area di 6.907 ettari nel territorio di Matera) di cui EDISON e G.P.I. erano titolari (quest'ultima per la quota del 49,67% e la prima per la quota del 50,33%). Con il lodo impugnato era stata disposta, per un verso, la "destituzione" della EDISON -nella cui posizione era poi subentrata in data 27.6.2018, a seguito di conferimento di ramo d'azienda, la EDISON E&P.- dal ruolo di Operatore della concessione Garaguso, ai sensi dell'art.6.8 del Contratto Operativo tra le parti, in





ragione della ritenuta responsabilità per colpa grave di quest'ultima nello svolgimento delle funzioni di Operatore, responsabilità accertata con un precedente lodo arbitrale pronunciato il 2.12.2015, ed era stata, per altro verso, rigettata la domanda di G.P.I. volta ad ottenere la dichiarazione del proprio "subentro" nella funzione di Operatore e/o la propria "nomina" quale nuovo Operatore.

A maggior precisazione dei fatti va chiarito che il lodo oggetto della domanda di annullamento in questa sede azionata (lodo del 21.6.2018) è stato pronunciato a seguito del precedente lodo irrituale del 2.12.2015, che il primo Giudice ha precisato essere passato in giudicato, con il quale -come si è sopra accennato- erano state parzialmente accolte le domande della G.P.I., ed in particolare era stata ritenuta sussistente la grave violazione da parte di EDISON degli obblighi informativi contrattualmente previsti, mentre erano state rigettate le ulteriori domande, compresa quella di risarcimento dei danni conseguente alla accertata violazione. Sulla base di tale pronuncia, la G.P.I. aveva introdotto, il 6.7.2016, il giudizio arbitrale conclusosi con il lodo qui impugnato, chiedendo, sul presupposto della violazione degli obblighi informativi accertata con il lodo precedente, che la EDISON venisse destituita dal ruolo di "Operatore" della Joint Venture con conseguente condanna al compimento di tutte le attività funzionali al subentro di G.P.I. in detto ruolo e al risarcimento dei danni. Sino al giugno 2018, la EDISON





aveva rivestito il ruolo di "Operatore", deputato allo svolgimento della "attività petrolifera" quale parte del citato contratto "in veste di mandatario senza rappresentanza ai sensi dell'art.1705 del Codice civile italiano", ex art.6.1 del Contratto Operativo.

Come premesso anche dal primo Giudice in sentenza, l'impugnazione svolta nel giudizio di primo grado è stata fondata sulla asserita violazione da parte del Collegio arbitrale della regola imposta dall'art.6.8 del Contratto Operativo per erronea ritenuta applicabilità, ai fini della destituzione di EDISON dal ruolo di operatore della Joint venture, delle regole generali del mandato, e, in particolare, l'art.1723 c.c. laddove prevede la revocabilità del mandato in presenza di *giusta causa*, essendosi ravvisata tale *giusta causa* nella decisione asseritamente "sfavorevole" all'Operatore di cui al lodo 2.12.2015, senza sollecitare sul punto il contraddittorio tra le parti; sull'errato accoglimento della domanda subordinata di G.P.I. volta all'ottenimento di una pronuncia di "destituzione" di Edison, benché occorresse a tal fine una pronuncia interamente sfavorevole all'Operatore, mentre nella specie era stata accertata la sola violazione degli obblighi informativi da parte della EDISON in assenza di ogni ulteriore inadempimento; sulla violazione della regola imposta dalle parti con il Contratto Operativo di decidere secondo equità, in quanto, nella logica equitativa, gli arbitri avrebbero dovuto tener





conto che gli obblighi informativi erano di natura accessoria e la loro violazione non avrebbe sortito alcun tipo di danno per G.P.I.

Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda della EDISON e della EDISON E&P ritenendo infondato ogni motivo di impugnazione del lodo, ha rigettato la domanda della convenuta G.P.I. di condanna delle attrici ex art.96 ult.c. c.p.c., ha condannato le attrici in solido a rifondere alla convenuta le spese giudiziali.

Le appellanti censurano, con il primo motivo d'appello, la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha *"precisato che l'impugnativa del lodo è preclusa dall'art. 20.1 del contratto intercorso tra le parti, che regola appunto l'arbitrato e prevede che "il Collegio arbitrale definirà la controversia irritualmente in via transattiva e finale"* e che *"la decisione del Collegio Arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle Parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale"*. Sostengono che è palese l'errore in cui è incorso il Giudice primo grado nell'interpretare l'art.20.1 del Contratto Operativo, in quanto la convenzione di arbitrato soggiace all'interpretazione secondo i criteri posti dagli artt.1362 ss. c.c., tanto più in presenza di clausola compromissoria, inserita all'interno di una più ampia regolamentazione contrattuale, relativa ad un arbitrato irrituale; che nell'ambito di tale operazione ermeneutica non si può prescindere dalla ricerca dell'effettiva volontà





delle parti e dalla regola dell'interpretazione complessiva delle clausole secondo il disposto dell'art.1363 c.c. Sottolineano che detta clausola, nel prevedere la possibilità di comporre le eventuali controversie insorte tra le parti *"irritualmente"*, *"nel modo che riterrà opportuno"*, *"in via transattiva e finale"* e con decisione avente valore *"contrattuale"*, riflette lo scopo e i vincoli propri di tutti gli arbitrati irrituali, senza *"precludere"* in alcun modo la possibilità di impugnare il lodo chiedendone l'annullamento. Sostengono, dunque, che l'aggettivo *"finale"* non può, di certo, essere interpretato come *"definitivo"*. Evidenziano che non era stata infatti prevista dalle parti né la definitività del lodo né la sua non impugnabilità, come doveva ritenersi confermato nell'affermazione del primo Giudice di intervenuto *"giudicato"* del lodo del 2015, e dalla stessa condotta tenuta dalla G.P.I., la quale, oltre a non aver mai contestato l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dalle odierne appellanti avverso il Lodo arbitrale, aveva, a sua volta, sempre ritenuto che si fosse formato il *"giudicato"* sul precedente lodo arbitrale, con *"affermazione che, sebbene il precedente arbitrato fosse stato trasformato da irrituale in rituale, non avrebbe avuto alcun senso se l'art. 20.1 avesse previsto la non impugnabilità del lodo"*. Osservano, ancora, che la clausola in questione non potrebbe neppure interpretarsi diversamente *"perché, se veramente la volontà delle parti fosse stata quella di*



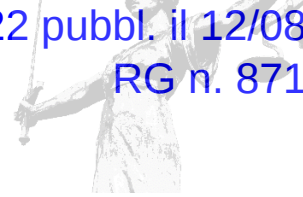


demandare agli arbitri un accertamento definitivo e non impugnabile, una simile pattuizione sarebbe stata, comunque, irrimediabilmente nulla per contrarietà ad una norma imperativa di rango costituzionale quale è l'art.24 Cost., secondo cui il diritto di difesa in giudizio, in ogni stato e grado del procedimento, è inviolabile".

Rispetto a tali censure e deduzioni delle appellanti, corrette appaiono le controdeduzioni dell'appellata G.P.I., secondo cui la natura irrituale dell'arbitrato e quanto emergente dalla espressione convenzionale, smentiscono, proprio sulla base dei canoni ermeneutici dettati dagli articoli 1362 e ss. c.c., la tesi avversaria: stabilendo che *"la decisione del Collegio Arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle Parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale"* le parti contraenti hanno dimostrato la volontà di sciogliere la decisione dalla procedura prevista dal codice di rito utilizzando l'aggettivo *"finale"* per dare atto che si sarebbero attenute alla decisione degli arbitri ritenendola tra loro stabile, non suscettibile di essere modificata da iniziative unilaterali, e quindi definitiva, con esclusione di rimedi impugnatori.

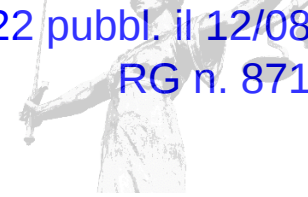
Ciò è invero pienamente aderente con la natura, struttura, finalità dell'arbitrato irrituale. A proposito di tale istituto, che è stato quello nella specie prescelto in sede contrattuale dalle parti contendenti, la Suprema Corte ha affermato -con indirizzo consolidato e ancora recentemente





ribadito- che "In tema di arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio). Con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando (come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'articolo 829 del Cpc, quanto al lodo rituale), neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri. Il lodo irrituale, inoltre, non è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. Deriva da quanto precede, pertanto, che il lodo irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o la incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso" (Cass. n.13522/2021); e ha affermato che poiché l'arbitrato irrituale si configura "come uno strumento





negoziale di risoluzione delle controversie, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole della controversia, il relativo lodo è impugnabile esclusivamente per vizi della volontà (dolo, violenza o errore) o per incapacità delle parti o degli arbitri e, quindi, senza poter dedurre gli errores in iudicando ovvero la (lamentata) erronea interpretazione del contratto oggetto dell'arbitrato" (Cass. n.9142/2020).

Quanto osservato è assorbente di ogni ulteriore rilievo e questione, e induce a confermare il giudizio del primo Giudice sulla non impugnabilità del lodo irrituale in oggetto, non integrando le censure delle impugnanti motivi di annullamento consentiti e non attenendo esse alla violazione delle regole disposte dalle parti per l'esercizio del potere degli arbitri. Tale convincimento potrebbe già essere esaustivo e rendere superfluo l'esame delle ulteriori questioni sollevate in appello.

Tuttavia, per completezza, è opportuno considerare l'argomento, posto dalle attrici-appellanti a sostegno della loro tesi difensiva, che sia le appellanti che l'appellata hanno dato pacificamente atto del passaggio in giudicato del lodo del 2015, come del resto ritenuto anche dal Giudice di primo grado; ciò porterebbe a desumere che comunemente dalle parti è stata successivamente riconosciuta l'impugnabilità del lodo del 2015, con una sorta di concorde rinuncia alla sua inimpugnabilità laddove emergente dalla previsione contrattuale. Ma tale





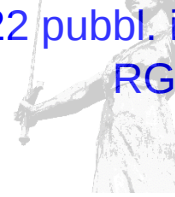
circostanza attinente al lodo del 2015 non può, ovviamente, rapportarsi al lodo del 2018, in questa sede impugnato, e valere anche per questo; essa non incide, infatti, sulla questione dell'impugnabilità del lodo, pure pacificamente irrituale e per equità, del 2018, in relazione al quale non vi è specificamente stato infatti, diversamente da quanto sarebbe avvenuto per il precedente lodo del 2015, alcun riconoscimento concorde di consentirne la impugnabilità. Pertanto, nei confronti del lodo in questa sede impugnato vale la interpretazione come sopra data all'art.20.1 e alla volontà delle parti contraenti da detta clausola emergente, in linea con quanto sancito dalla richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione; giurisprudenza, questa, che supera l'osservazione delle appellanti sulla violazione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale offerta dall'ordinamento e alla difesa, essendo del resto consentito alle parti di esperire i rimedi previsti dalla norme procedurali come di abbandonare le iniziative giudiziali intraprese o di rinunciarvi. Anche a questo proposito la conferma si ha dalla Corte di cassazione, laddove ha osservato che *"non sussiste un principio generale che affermi la necessità che le sentenze possano essere impugmate"* e che non può affermarsi che *"le norme che consentono l'impugnazione abbiano carattere imperativo"* (Cass. n. 3469/2012).





Con il secondo motivo d'appello viene dedotta la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 808 ter, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione al primo motivo di impugnazione del Lodo arbitrale con cui è stata censurata la sua validità per violazione della regola imposta dalle parti secondo cui l'Operatore può essere destituito, nel caso "respinga la mancanza attribuitagli" dai Non-Operatori, solo quando sia stato al riguardo pronunciato nei suoi confronti un "lodo arbitrale sfavorevole"». A fronte dell'obiezione sollevata dall'appellata sulla congruenza e plausibilità del motivo, obiezione basata sull'osservazione per cui il carattere "sfavorevole" del lodo menzionato all'art.6.8, comma III, del C.O. non poteva integrare, ai sensi dell'art. 808-ter, comma II, n.4, c.p.c., una sorta di "condizione di validità del lodo" del 2018, e sulla osservazione che "la fattispecie descritta in quella disposizione di legge attiene a regole, poste in modo espresso nella clausola compromissoria, squisitamente procedurali, non potendo riguardare apprezzamenti di valore che, come tali, attengono al puro merito della lite e sono rimessi al giudizio del Collegio Arbitrale", le appellanti, per contro, replicano : di non aver "mai affermato che la pronuncia di un lodo sfavorevole costituisce "condizione di validità" del lodo impugnato", ma che nell'ambito della procedura prevista dalle parti la pronuncia di un lodo "sfavorevole" si poneva "come condizione imprescindibile per la destituzione





dell'Operatore, tanto in sede stragiudiziale quanto in sede giudiziale"; di avere, invero "evidenziato come la pronuncia di un lodo sfavorevole costituisca indefettibile presupposto processuale per lo svolgimento del procedimento arbitrale" e di avere censurato con il secondo motivo di appello la sentenza impugnata "per aver il giudice di primo grado errato nell'escludere che la pronuncia di un lodo sfavorevole costituisse presupposto per lo svolgimento del procedimento arbitrale", e ciò in quanto bastava "una semplice lettura dell'art. 6.8 del Contratto Operativo che disciplina la destituzione dell'Operatore della Joint Venture per avere chiara contezza di come le parti abbiano previsto una specifica procedura a tale fine"; di avere sottolineato come il Collegio arbitrale avesse il compito di "chiamato ad accertare, in limine litis, la sussistenza di un lodo "sfavorevole", senza svolgere alcun tipo di accertamento nel merito, ma, semplicemente, limitandosi a constatarne l'esistenza e ad interpretarne il contenuto"; che altro era invece "il successivo e diverso compito del medesimo Collegio arbitrale" di "valutare nel merito se, alla luce del criterio equitativo, la cui applicazione è imposta agli arbitri ai sensi dell'art. 20.1 del Contratto Operativo, possa giustificarsi la destituzione dell'Operatore in presenza di un lodo sfavorevole" non essendovi automatismo ma "anzi, stabilendo espressamente lo stesso art. 6.8 che, "nell'eventualità che il lodo sia sfavorevole all'Operatore, quest'ultimo potrà essere [e





non, invece, "è" oppure "deve essere"] destituito dal suo incarico".

La tesi delle appellanti e gli argomenti che ne sono stati posti a sostegno sono fragili e comunque palesemente contraddetti dalla successiva estrinsecazione del motivo, imperniata in realtà proprio su una disquisizione di merito tra il diverso significato e la diversa portata dei termini "funzioni" e "doveri". Sostengono le appellanti che "l'articolo 6.3. del Contratto Operativo (come risulta dalla relativa rubrica) distingue gli obblighi incombenti sull'Operatore in due tipologie "Funzioni e doveri", laddove le "funzioni" riguardano, appunto, gli obblighi di gestione, mentre i "doveri" i rapporti con i Non-Operatori (tra cui sono da annoverare gli *obblighi informativi*)"; sostengono che pertanto "la clausola sulla destituzione sia applicabile solo ed esclusivamente nelle ipotesi di inadempimenti nello svolgimento delle funzioni tipiche o principali di Operatore, e, pertanto, non sia applicabile nell'ipotesi di inadempimento rispetto a doveri collaterali ... strutturalmente incapaci di rappresentare obbligazioni essenziali del rapporto"; sostengono, in conclusione, che il lodo del 2015 non potesse essere il presupposto della procedura attivata e del lodo emesso nel 2018, e ciò, oltre che per l'insussistenza di un vero e proprio inadempimento connotato dalla necessaria gravità, anche perché, in ogni caso, non si trattava di un lodo totalmente sfavorevole, ma solo parzialmente sfavorevole,

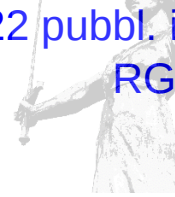




in quanto l'inadempimento riguardava, appunto, i soli "doveri" informativi ed in quanto, peraltro, erano state con esso respinte tutte le altre domande di G.P.I. in relazione ai pretesi inadempimenti denunciati a carico di EDISON. Di tutta evidenza è come tale prospettazione non possa che implicare, necessariamente, una valutazione di merito che, come osservato a proposito del precedente motivo, e con valenza assorbente, è preclusa.

Con il terzo motivo d'appello viene dedotta la *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 808 ter, co. 2, n. 5, c.p.c. in relazione al secondo motivo di impugnazione del Lodo Arbitrale con cui è stata censurata la sua validità per violazione del principio del contraddittorio con riguardo alla riqualificazione della domanda arbitrale proposta da GPI"*. La deduzione riprende il motivo di impugnazione con cui in primo grado era stata contestata la violazione del principio del contraddittorio per avere "d'ufficio" il Collegio posto alla base del lodo non la norma negoziale invocata da G.P.I. -l'art.6.8 co.3 del C.O.- bensì la disciplina del mandato, mai (a loro dire) evocata; riprende la doglianza secondo cui nel lodo arbitrale non avrebbe potuto essere esaminata una questione -la individuazione della regola applicabile per la decisione della controversia- non sollevata da alcuna delle parti nella procedura di arbitrato, e per di più senza sollecitare il contraddittorio; censura la sentenza laddove si era ritenuto che il Collegio avrebbe comunque potuto applicare



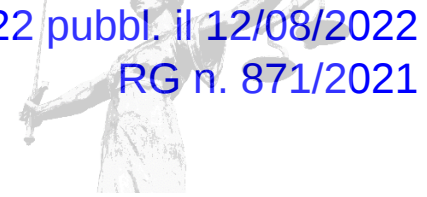


nella fattispecie le norme del mandato in applicazione del principio *iura novit curia*; sottolinea come il C.O. in oggetto si fondasse sulla contitolarità dello sfruttamento a scopo di lucro di un bene produttivo, e come in relazione a tale contratto la nomina e revoca dell'Operatore non potesse rappresentare un mero contratto di mandato.

La questione, per come prospettata, involve anch'essa il merito, attenendo alla qualificazione del rapporto, e come tale, è, per quanto già sopra osservato, preclusa.

Ma se anche si potesse prescindere da tale assorbente considerazione e ci si dovesse focalizzare sulla dedotta violazione procedimentale pura e semplice concernente il contraddittorio, si dovrebbe osservare come il rilievo non corrisponde alla realtà oggettiva e materiale dei fatti, non essendo affatto vero che la disciplina del mandato non fosse mai stata evocata. Innanzitutto si osserva come nel lodo, al punto 3 di pag.18, viene dato atto che "*Ferme restando le altre previsioni, l'art.6.1, 2' comma, del Contratto Operativo prevede che <<l'attività petrolifera sarà condotta dall'Operatore in veste di mandatario senza rappresentanza ai sensi dell'art.1705 del Codice Civile italiano>>. Dalla regola contrattuale si ricava che la responsabilità dell'Operatore, di cui al successivo art.6.2 del Contratto Operativo, riposa per volontà delle parti sulle norme del mandato.....*". Alla pagina successiva, viene dato atto che "*Poiché in concreto GPI ha chiesto al Collegio di pronunciare una decisione costitutiva della*





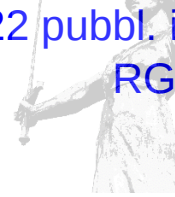
destituzione del mandatario-Operatore...". Tale affermazione degli arbitri deve ritenersi corrispondente alla materialità dei fatti. Basta analizzare le conclusioni di G.P.I. riportate nel lodo per verificare come detta Società avesse espressamente chiesto di "Accertare che Edison S.p.A. ha inadempito il Contratto Operativo e in ogni caso ha violato i proprio obblighi di mandataria ai sensi dell'art.1710, comma primo, Cod.Civ., nei termini stabiliti dall'art.6.8 del Contratto Operativo per la revoca del Socio Operatore". Ed inoltre, non sono state specificamente censurate e adeguatamente confutate dalle appellanti le affermazioni del primo Giudice riguardanti i dati di fatto per cui, contrariamente a quanto eccepito dalle attrici, "la questione della qualificazione del rapporto alla stregua di un contratto di mandato non è stata sollevata d'uffici bensì posta da GPI con la domanda arbitrale (cfr p. 2 doc. sub. 4 zip di parte convenuta) e riproposta nella prima e nella seconda memoria della stessa parte (cfr doc. sub. 4 zip) il tema della revoca del mandato conferito all'Operatore, nei termini di destituzione ex art. 6.8 del contratto, era stato espressamente trattato da GPI già alle pagine 23 e s. della Prima Memoria ..." , affermazioni del primo Giudice seguite, a loro conferma, dal richiamo del dato testuale degli scritti difensivi: «non vi è alcun atto di GPI, nell'ambito del precedente giudizio arbitrale, cui possa riconoscersi valore di atto dispositivo della rinuncia al





proprio diritto a chiedere la destituzione dell'Operatore: anzi, al contrario, la "modifica" in sede di precisazione delle conclusioni della propria domanda era finalizzata ad accertare che Edison avesse inadempito il Contratto Operativo e in ogni caso violato i propri obblighi di mandataria "nei termini stabiliti dall'art. 6.8 del Contratto Operativo per la revoca del Socio Operatore", vale a dire proprio al fine di veder accertata la sussistenza di quel presupposto che, in linea con la citata previsione di cui all'art. 6.8 ult. comma del Contratto Operativo, avrebbe consentito a GPI (quale unica altra parte Non-Operatore) di invocare la destituzione di Edison dall'incarico di Operatore»; ed alle pagine 16 e 17 della "Comparsa conclusionale", dove GPI - riferendosi alla destituzione dell'Operatore pronunciata stragiudizialmente - ha così dedotto: «Richiamato il lodo arbitrale del 2 dicembre 2015 (che ha accertato l'inadempimento gravemente colposo di Edison alle obbligazioni gravanti sull'Operatore in forza del contratto di joint venture), con lettera del 25 gennaio 2016 GPI ha revocato il mandato (senza rappresentanza) a suo tempo conferito a Edison»; ed alla pagina 6 della propria "Memoria di replica", laddove GPI ha così dedotto: "per stessa ammissione di Edison, infatti, GPI - in quanto unico Non-Operatore - sarebbe oggi privata del rimedio contrattualmente individuato quale giusta causa di revoca del mandato conferito all'Operatore ai sensi dell'art. 6.1 del Contratto di JV". E' sulla base di tali





premesse, non specificamente censurate quanto ai fatti come dal Giudice riportati nella loro oggettiva materialità, che il Giudice ha concluso *"Dunque risulta destituita di fondamento l'affermazione per la quale GPI avrebbe prospettato la sua domanda unicamente "sulla base dell'art. 6.8 e 1367 c.c." e che sulla qualificazione giuridica del rapporto alla stregua di un contratto di mandato non sia stato instaurato il contraddittorio processuale"*. Sul tema del mandato, dunque, vi era stato un contraddittorio sollecitato dalle difese delle parti, senza che ne venisse operato un rilievo d'ufficio. E ciò anche a prescindere da quanto poi messo correttamente in luce dal primo giudice, ossia che il riferimento al mandato era contenuto nello stesso Contratto operativo, che non poteva comportare l'introduzione di un fatto nuovo, che era comunque nel potere dell'organo decidente operare secondo il principio *iura novit curia*; principio, questo, in effetti sancito dall'art.113, c.1, c.p.c., che importa, appunto, la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, e finanche all'azione esercitata in causa, potendo egli porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti (*ex multis*, Cass.n.5832/2021).

Con il quarto motivo d'appello viene dedotta la *«Violazione e falsa applicazione dell'art. 808 ter, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione al terzo motivo di impugnazione del*





Lodo arbitrale con cui è stata censurata la validità per violazione della regola imposta dalle parti di decidere la controversia secondo equità». Secondo gli appellanti, nel pronunciare il lodo impugnato, si era del tutto omesso di fare applicazione del criterio di equità che gli arbitri avevano invece l'obbligo di applicare, sicché la sentenza impugnata andava riformata nella parte in cui il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto che le attrici si fossero "soltanto limitate a contestare l'"uso" del principio di equità che avrebbe fatto il Collegio". La censura è contraddittoria e, di fatto, si risolve in una incongruente tautologia. Se l'aspetto della violazione riguardante l'uso del principio di equità, estrinsecato nella prima parte del "terzo motivo di impugnazione" di cui all'atto di citazione di primo grado, avrebbe eventualmente potuto sfuggire alla preclusione dell'esame di merito, le correlative e commiste censure sulla conformità ad equità del giudizio reso, estrinsecate nella parte successiva della trattazione del suddetto motivo, non vi sfuggono, perché nuovamente implicano valutazioni sulla correttezza del giudizio degli arbitri per non aver considerato la "natura accessoria" degli "obblighi di informazione" e la "acclarata totale assenza di danni per GPI in conseguenza di tale inadempimento", ossia, fondamentalmente, per la non configurabilità di un "inadempimento rilevante ai fini della destituzione".





Quanto alle istanze istruttorie reiterate dalle appellanti, è sufficiente osservare che il loro contenuto si risolve sostanzialmente in un inammissibile e inconferente esame di merito volto a dimostrare l'assenza di inadempimento.

L'appellata reitera l'istanza di condanna delle controparti ex art.96 ult.c. c.p.c., rigettata dal primo giudice, evidenziando la sussistenza dei relativi presupposti.

Se, quanto al giudizio di primo grado, il rigetto poteva essere giustificato dall'assenza, riscontrata dal primo Giudice, di *"una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un "abuso del processo" per avere la parte agito in giudizio pretestuosamente, nella consapevolezza dell'assenza di ragioni plausibili ed al solo scopo di ritardare la destituzione dal ruolo di Operatore"*, lo stesso non può dirsi relativamente al presente grado di giudizio, ove, pur a fronte di una motivazione chiara, logica, diffusa e aderente ai principi normativi in materia, le attrici-appellanti hanno ritenuto di insistere nel sostenere tesi palesemente infondate e inammissibilmente riguardanti i preclusi aspetti di merito puntualmente evidenziati nella sentenza appellata, dimostrando un pretestuoso arroccamento su posizioni oggettivamente fragili e incongruenti, palesemente volte a continuare a ricoprire illegittimamente il ruolo di Operatore ritardando gli effetti della destituzione. Tale condotta dimostra la responsabilità aggravata delle appellanti ex art.96 ult.c. c.p.c., in presenza di una





condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", per avere agito pretestuosamente (Cass. n.20018/2020), nonché del diritto di cui all'art.24 Cost., a detrimento non solo della appellata ma anche del sistema Giustizia e del diritto di tutti gli altri utenti del sistema giudiziario alla ragionevole durata del processo (C. Cost. 23.6.2016, n.152).

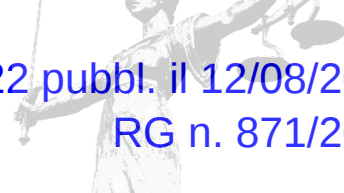
Appare equo e congruo liquidare a tale titolo la somma di Euro 13.500,00, all'incirca vicina a quella liquidata a titolo di spese processuali.

La soccombenza delle appellanti comporta, in applicazione del principio sancito dall'art.91 c.p.c., la loro condanna in solido alla rifusione, a favore dell'appellata, delle spese del grado, che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore indeterminabile di consistente entità della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le tre fasi, esclusa quella istruttoria di fatto non svoltasi. Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-*quater*, D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto da ENERGEAN ITALY S.p.A.-GIA' EDISON EXPLORATION & PRODUCTION S.P.A. e da EDISON





S.p.A. contro la GAS PLUS ITALIANA s.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.1028/2021, pubbl. il 9.2.2021 e notificata il 12.2.2021, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione delle parti,

rigetta l'appello;

condanna le appellanti, in solido, al versamento dell'importo liquidato ex art.96 ult.c. c.p.c. di Euro 13.500,00;

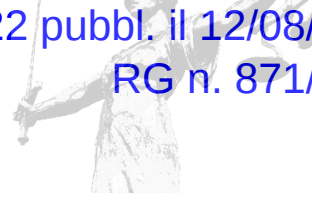
condanna le appellanti, in solido, a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che si liquidano in complessivi Euro 13.560,00, di cui Euro 4.180,00 per la fase di studio, Euro 2.430,00 per la fase introduttiva ed Euro 6.950,00 per la fase decisionale, oltre importo forfettario spese generali ex art.2 c.2 D.M. n.55/2014 ed oltre I.V.A. e C.P.A. secondo legge;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.

Così deciso in Milano, l'11.4.2022

Il Presidente estensore Irene Formaggia





Arbitrato in Italia

